

L'innovazione introdotta dal

# R.E.N.T.Ri

WHITE PAPER

Verso la transizione tecnologica ed ecologica.  
Cos'è il R.E.N.T.Ri., l'inquadramento normativo,  
chi deve iscriversi, le sanzioni, i vantaggi





# Sommario

1. Introduzione .....	4
2. La normativa di riferimento .....	5
3. Struttura e funzionamento del R.E.N.T.Ri.....	6
4. Sfide e opportunità del R.E.N.T.Ri.....	14
5. Il Fir .....	16
6. Il Vi.Vi.Fir .....	18



# 1. Introduzione

## 1.1 Che cos'è il R.E.N.T.Ri

Il R.E.N.T.Ri (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è un sistema informativo digitale creato per migliorare la gestione e il controllo della tracciabilità dei rifiuti in Italia.

L'intento del legislatore è di avere un maggiore controllo sul ciclo dei rifiuti, col fine di ridurre al minimo il rischio di smaltimenti illeciti, fenomeni di inquinamento illegale, e promuovere una gestione più responsabile e sostenibile dei rifiuti.

## 1.2 Obiettivi del R.E.N.T.Ri

L'obiettivo principale del R.E.N.T.Ri è garantire che ogni fase del ciclo dei rifiuti – dalla produzione alla raccolta, fino allo smaltimento o riciclaggio – sia monitorata in modo centralizzato e trasparente.

Gli obiettivi del R.E.N.T.Ri includono:

### 1. Migliorare la tracciabilità dei rifiuti

Il sistema consente di monitorare ogni movimentazione dei rifiuti, dalla loro produzione fino alla fase finale di smaltimento o recupero. Ciò garantisce una supervisione costante e riduce e previene il rischio di attività illegali.

### 2. Prevenire il traffico illecito di rifiuti

Grazie alla digitalizzazione dei processi di monitoraggio e alla centralizzazione dei dati, il R.E.N.T.Ri garantisce una maggiore trasparenza e facilità di verifica, limitando le possibilità di scarichi abusivi e traffico illecito di rifiuti.

### 3. Snellire la burocrazia per le imprese

Il R.E.N.T.Ri è progettato per essere semplice da usare e poco oneroso in termini di costi e procedure. Questo facilita le aziende nella gestione delle proprie responsabilità ambientali, riduce il carico amministrativo e promuove la conformità alla normativa.

### 4. Aumentare la trasparenza per le autorità di controllo

Grazie al R.E.N.T.Ri, le autorità competenti possono accedere a informazioni dettagliate e aggiornate sui rifiuti prodotti, movimentati e smaltiti, rendendo più efficaci le ispezioni e i controlli sul territorio.

## 5. Promuovere la sostenibilità ambientale

Il sistema incentiva le aziende a gestire i propri rifiuti in modo più responsabile, favorendo la riduzione degli sprechi, il recupero e il riciclaggio, e contribuendo così agli obiettivi di economia circolare.

## 2. La normativa di riferimento

- **Direttiva 2008/98/CE**, che stabilisce i principi fondamentali per la gestione dei rifiuti, promuove l'economia circolare e introduce il principio della responsabilità estesa del produttore.
- Il **Decreto Legislativo 152/2006**, noto anche come “Codice dell’Ambiente”, è il testo normativo che disciplina in modo organico la materia ambientale in Italia. Esso raccoglie e aggiorna tutte le disposizioni relative alla tutela dell’ambiente, inclusa la gestione dei rifiuti.

Tra i punti chiave del decreto troviamo:

- L'introduzione della **gerarchia nella gestione dei rifiuti**, che dà priorità alla prevenzione e al riutilizzo dei rifiuti, seguiti dal riciclo, recupero energetico e, solo come ultima opzione, lo smaltimento.
- La definizione di **rifiuti pericolosi e non pericolosi**, distinguendo le responsabilità e le modalità di gestione per ogni tipologia.
- L'**obbligo per i produttori di rifiuti di adottare pratiche di gestione sicura e trasparente**, registrando ogni fase del ciclo di vita dei rifiuti, dalla produzione allo smaltimento, per evitare fenomeni già descritti, come lo smaltimento illecito e la dispersione nell’ambiente.

Gran parte di questi principi sono condivisi con l’Unione Europea e gli altri stati membri.

- **Decreto Ministeriale del 3 giugno 2021**, che ha formalmente istituito il sistema e ne ha regolato i dettagli operativi. Questo decreto stabilisce, tra le altre cose, che il R.E.N.T.Ri è gestito dal Ministero della **Transizione Ecologica (MiTE)**, in collaborazione con altri enti e istituzioni, come l'**ISPRA** (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).

## 3. Struttura e funzionamento del R.E.N.T.Ri

### 3.1 Come è organizzato il sistema R.E.N.T.Ri

R.E.N.T.Ri è il sistema centralizzato che raccoglie e gestisce le informazioni relative al ciclo di vita dei rifiuti prodotti dalle imprese italiane. La sua struttura è progettata per garantire la raccolta in tempo reale dei dati relativi alla produzione, movimentazione e trattamento dei rifiuti, offrendo un'interfaccia accessibile a tutti i soggetti coinvolti, dalle aziende produttrici agli enti di controllo.

**Il R.E.N.T.Ri si basa su una piattaforma digitale che consente l'inserimento, la consultazione e l'analisi dei dati relativi ai rifiuti** in modo semplice e intuitivo.

Le principali componenti del sistema includono:

- **Registro di carico e scarico**  
**Ogni impresa deve registrare tutti i movimenti dei rifiuti**, dalle operazioni di carico (produzione e/o raccolta) alle operazioni di scarico (smaltimento, recupero e/o trasporto).  
Il registro digitale sostituisce il vecchio registro cartaceo, facilitando la gestione e l'archiviazione delle informazioni. Permette anche di avere un tracciamento pressoché preciso e monitorabile dei rifiuti.
- **Schede di movimentazione**  
**Ogni trasporto di rifiuti dev'essere accompagnato da una scheda di movimentazione digitale**, che indica i dettagli sulla tipologia del rifiuto prodotto, trattato o trasportato, il quantitativo, i dettagli sul trasportatore o sulla ditta incaricata allo stoccaggio o trasferimento e il destinatario finale.  
Le schede sono validate in tempo reale dalle autorità competenti.
- **Sistema di monitoraggio centralizzato**  
Le informazioni inserite nel R.E.N.T.Ri sono immediatamente nella disponibilità delle autorità di controllo, che possono monitorare i movimenti dei rifiuti e intervenire in caso di anomalie o violazioni.

## 3.2 Rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non

Ma cosa s'intende per rifiuto? Cos'è e come si configura?

Il **rifiuto è considerato qualsiasi bene**, prodotto o in generale oggetto di cui il proprietario si voglia o abbia l'obbligo di disfarsi.

In base alla loro **origine** i rifiuti si classificano in **rifiuti urbani** e **rifiuti speciali**; in base alla **pericolosità** invece si dividono in **rifiuti pericolosi** e **rifiuti non pericolosi**.

L'elenco qui di seguito è solo a titolo esemplificativo, visto che l'ambito dei rifiuti urbani non rientrano nel R.E.N.T.Ri.

Per **rifiuti urbani** s'intendono:

- i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g);
- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- etc.....

I **rifiuti speciali** sono tutti i rifiuti derivanti da attività produttive di industrie ed imprese, gestiti e smaltiti da aziende autorizzate.

In particolare, rientrano in questa categoria:

- i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera f-quater);
- i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- i rifiuti da attività commerciali;
- i rifiuti da attività di servizio;
- i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;  
l-bis) il combustibile derivato da rifiuti qualora non rivesta le caratteristiche qualitative individuate da norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale.

I **rifiuti speciali non pericolosi** sono i rifiuti che non contengono al loro interno sostanze considerate pericolose.

I **rifiuti speciali pericolosi** sono invece, i rifiuti speciali che contengono al loro interno un'elevata concentrazione di sostanze potenzialmente inquinanti.

### 3.3 I soggetti obbligati ad iscriversi al R.E.N.T.Ri

I **soggetti obbligati a iscriversi al R.E.N.T.Ri** sono definiti dalla normativa ambientale e includono:

1. **Produttori di rifiuti pericolosi**, ossia qualsiasi impresa che produce rifiuti considerati pericolosi deve iscriversi al R.E.N.T.Ri e registrare tutte le operazioni di gestione di tali rifiuti.
2. **Produttori di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti.**
3. **Gestori di rifiuti**  
Le **imprese che si occupano del trattamento, recupero, smaltimento e stoccaggio dei rifiuti** sono obbligate all'iscrizione, a tracciare i rifiuti ricevuti e ad indicare il tipo di trattamento applicato e l'eventuale destinazione successiva.
4. **Trasportatori di rifiuti**  
Le **imprese che operano nel settore del trasporto dei rifiuti**, incluse le ditte specializzate nel trasporto dei rifiuti pericolosi **devono essere iscritte al R.E.N.T.Ri.**

Devono registrare ogni movimentazione, compresi i dettagli del veicolo e del percorso che effettuerà (data e orario) indicando il luogo di presa e il luogo di scarico (qualsiasi esso sia: azienda di stoccaggio, di trasformazione, di riciclaggio, di inertizzazione o di deposito finale).

5. **Intermediari**  
Tutti i soggetti che agiscono come intermediari tra produttori e gestori del rifiuto, anche se non prendono fisicamente possesso dei rifiuti, devono essere iscritti al R.E.N.T.Ri.  
Devono anche garantire la corretta registrazione delle operazioni di cui sono responsabili.





## 3.4 Soggetti non obbligati ad iscriversi al R.E.N.T.Ri

Dall'iscrizione al R.E.N.T.Ri sono esonerati **gli imprenditori agricoli** con un **volume di affari annuo non superiore a 8.000 euro**, le **imprese** che raccolgono e **trasportano i propri rifiuti non pericolosi**, nonché, per i soli **rifiuti non pericolosi**, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

I soggetti non obbligati possono comunque decidere di aderire volontariamente al sistema.

L'adesione volontaria può offrire alcuni vantaggi:

### 1. **Migliore gestione della tracciabilità**

Anche le imprese non obbligate potrebbero trovare utile mantenere una tracciabilità digitale completa dei propri rifiuti.

### 2. **Facilitazione in eventuali controlli**

Essere iscritti al R.E.N.T.Ri potrebbe rendere più semplice dimostrare la corretta gestione dei rifiuti in caso di ispezioni o verifiche.

### 3. **Maggiore trasparenza**

La partecipazione al sistema garantisce maggiore trasparenza e controllo interno su tutte le fasi di gestione dei rifiuti.

### 4. **Preparazione per future normative**

Le normative ambientali sono in continua evoluzione, e aderire volontariamente al R.E.N.T.Ri potrebbe aiutare le imprese a essere preparate per eventuali estensioni future delle obbligazioni normative, così com'è già avvenuto per la Fatturazione Elettronica.

## 3.5 Portale iscrizione e uso servizi messi a disposizione dal R.E.N.T.Ri

Il portale di riferimento per tutte le attività richieste dalla normativa è: [www.rentri.gov.it](http://www.rentri.gov.it).

L'accesso all'area **Operatori** è attiva dal **15 dicembre 2024** ed è riservata alle imprese, agli enti e ad altri soggetti obbligati all'iscrizione al R.E.N.T.Ri e a coloro che intendano volontariamente iscriversi.

### 3.5.1 Iscrizione al R.E.N.T.Ri

L'iscrizione al R.E.N.T.Ri avviene esclusivamente in via telematica.

Il processo è guidato e può essere completato in più fasi.

Le scadenze sono in funzione della tipologia di azienda o ente e dalle dimensioni aziendali nel caso di produttori iniziali.

Categoria	Iscrizione al R.E.N.T.Ri	Tenuta registri in formato digitale	Emissione FIR in formato digitale
Enti o imprese produttori iniziali di <b>rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi &gt; 50 dipendenti</b> , e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali	dal 15/12/2024 ed <b>entro il 13/02/2025</b>	<b>dal 13/02/2025</b>	<b>dal 13/02/2026</b>
Enti o imprese produttori iniziali di <b>rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi &gt; 10 dipendenti</b>	dal 15/06/2025 ed <b>entro il 14/08/2025</b>	<b>dalla data di iscrizione al R.E.N.T.Ri</b>	<b>dal 13/02/2026</b>
Enti e imprese <b>produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi &lt; 10 dipendenti</b>	dal 15/12/2025 ed <b>entro il 13/02/2026</b>	<b>dalla data di iscrizione al R.E.N.T.Ri</b>	<b>dal 13/02/2026</b>



L'accesso al sistema avviene tramite strumenti digitali di autenticazione da parte di uno o più rappresentanti dell'operatore, i quali possono abilitare altre persone fisiche in qualità di incaricati.

- SPID per persona fisica (sarà necessario essere in possesso dei poteri per rappresentare l'impresa oppure dell'incarico ad operare per conto dell'impresa, dell'ente o dell'organizzazione);
- SPID per persona giuridica;
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Carta di Identità Elettronica (CIE).

Le informazioni da inserire nel sistema includono:

- le unità locali dove l'operatore svolge l'attività soggetta ad iscrizione e tiene i registri di carico e scarico;
- le attività svolte presso l'unità locale (produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio di rifiuti);
- le informazioni relative alle **abilitazioni ambientali** rilasciate dall'amministrazione competente.

Per il completamento dell'iscrizione sarà necessario versare i diritti di segreteria e il contributo annuo richiesto. Il contributo annuale per il primo anno è versato al momento dell'iscrizione, mentre per gli anni successivi dev'essere versato entro il 30 aprile di ogni anno.

Ogni variazione all'iscrizione comporta il pagamento del diritto di segreteria.

### 3.5.1 Altri servizi accessibili dal sito R.E.N.T.Ri

Gli operatori iscritti, che NON dispongano di un sistema gestionale interoperabile con il R.E.N.T.Ri, accedendo all'area, possono utilizzare i servizi messi a disposizione dal R.E.N.T.Ri per:

- **Gestire il registro di carico e scarico in modalità digitale** assolvendo agli obblighi di vidimazione e compilazione;
- **Emettere il FIR in modalità cartacea** assolvendo agli obblighi di vidimazione e compilazione;
- **Trasmettere la copia del FIR** controfirmato e datato in arrivo dal destinatario (ex 4a copia) agli altri operatori coinvolti nelle fasi del trasporto;
- **Scaricare la copia del FIR** controfirmato e datato in arrivo dal destinatario (ex 4a copia);
- **Emettere i FIR** in modalità digitale assolvendo alla vidimazione, compilazione e sottoscrizione digitale del formulario;
- **Trasmettere i dati al R.E.N.T.Ri** contenuti nel registro di carico e scarico e nel FIR.



Invece gli operatori iscritti, che hanno adottato un sistema gestionale interoperabile con il R.E.N.T.Ri ma NON dispongono di soluzioni autonome di firma remota, accedendo all'area, possono **scaricare il certificato emesso dal R.E.N.T.Ri** di tipo sigillo elettronico per l'applicazione della firma digitale in modalità remota al fine di trasmettere i dati al R.E.N.T.Ri, nel rispetto delle regole tecniche definite da AgID per l'interoperabilità applicativa da e verso le P.A.

Infine, tutti gli operatori iscritti, compresi quelli che si avvalgono di un soggetto delegato di cui all'art. 18 del Regolamento, accedendo a questa area possono:

- **Versare il contributo annuo e il diritto di segreteria** attraverso il canale PagoPA;
- **Consultare le informazioni** relative alla propria anagrafica e ai dati trasmessi al RENTRI.

Categoria utenti	Contributo annuale (anno 1)	Contributo annuale (anni successivi)
Diritti di segreteria	10 €	
Imprese o enti che trattano o trasportano rifiuti, intermediari, Consorzi, Imprese o enti <b>con più di 50 dipendenti</b> che producono rifiuti	100 €	60 €
Imprese o enti produttori di rifiuti con dipendenti <b>superiori a 10 e minori di 50</b>	50 €	30 €
Tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi	15 €	10 €

## 3.6 Modalità di tracciamento dei rifiuti

Il tracciamento dei rifiuti tramite il R.E.N.T.Ri avviene secondo le seguenti modalità:



- **Registro cronologico**  
Ogni operazione di gestione dei rifiuti viene registrata in ordine cronologico, con l'indicazione di data, tipo di operazione (produzione, trasporto, smaltimento), quantità di rifiuti coinvolti (pezzi e quantitativi) e soggetti responsabili.
- **Schede di movimentazione**  
Le schede di movimentazione accompagnano ogni trasporto di rifiuti e sono validate digitalmente dal R.E.N.T.Ri. Esse contengono informazioni dettagliate sul tipo di rifiuto, il quantitativo, il produttore, il trasportatore e l'impianto di destinazione. In caso di irregolarità (es. discrepanze tra i dati registrati e quelli effettivi), le schede possono essere sottoposte ad accertamenti.
- **Notifiche automatiche**  
Il sistema invia notifiche automatiche alle autorità competenti in caso di anomalie o irregolarità nei dati inseriti, facilitando l'intervento tempestivo e la risoluzione di problemi.

## 3.7 Procedure operative del R.E.N.T.Ri

Le **operazioni quotidiane che devono essere eseguite** all'interno del sistema R.E.N.T.Ri seguono procedure ben definite, che assicurano che ogni fase della gestione dei rifiuti sia accuratamente registrata e monitorata.

Di seguito, sono descritte le principali procedure operative.

- **Registro del carico dei rifiuti**  
Quando un'impresa produce rifiuti, è obbligata a **registrare immediatamente i dettagli dell'operazione** nel registro di carico.
- **Creazione delle schede di movimentazione**  
Prima che i rifiuti siano trasportati, il produttore o l'intermediario deve **generare una scheda di movimentazione**, che accompagna il carico durante il trasporto.  
La scheda contiene informazioni dettagliate sul trasportatore, sulla tipologia e sulla quantità di rifiuti, e sul luogo di destinazione. Informazioni che sono immediatamente accessibili dalle autorità di controllo.
- **Registrazione dello scarico**  
Una volta che i rifiuti arrivano all'impianto di smaltimento o recupero, il gestore dell'impianto deve **registrare la ricezione e il trattamento dei rifiuti**.  
Sono fornite informazioni sulla quantità effettivamente ricevuta e sulle modalità di trattamento da applicare/applicate.
- **Monitoraggio e audit**  
Il R.E.N.T.Ri consente alle autorità di monitorare in tempo reale tutte le operazioni di movimentazione e trattamento dei rifiuti. Inoltre, le autorità possono eseguire audit a campione sui dati registrati per verificare la conformità delle operazioni effettuate rispetto a quanto dichiarato.

## 4. Sfide e opportunità del R.E.N.T.Ri

### 4.1 Le sfide per le imprese nell'adozione del R.E.N.T.Ri

Nonostante i vantaggi offerti dal R.E.N.T.Ri, l'adozione del **sistema comporta alcune sfide**, soprattutto per le piccole e medie imprese (PMI) che potrebbero avere difficoltà ad adeguarsi ai requisiti tecnologici e normativi del nuovo sistema.

- **Adeguamento tecnologico**

Le imprese devono dotarsi di strumenti informatici adeguati per accedere e utilizzare il sistema R.E.N.T.Ri. L'integrazione del R.E.N.T.Ri con i sistemi gestionali aziendali potrebbe richiedere degli adeguamenti non particolarmente impattanti.

- **Formazione del personale**

L'adozione di una nuova piattaforma richiede che i dipendenti delle imprese siano adeguatamente formati per comprendere il funzionamento del sistema e le nuove responsabilità legate alla tracciabilità digitale.



## 4.2 Opportunità per le imprese e il settore ambientale

Accanto alle sfide di cui sopra, l'introduzione del R.E.N.T.Ri apre importanti opportunità per le imprese e per l'intero settore ambientale.

### 1. Maggiore efficienza operativa

La **digitalizzazione** dei processi di tracciabilità dei rifiuti permette alle imprese di **gestire in modo più efficiente tutte le operazioni legate alla gestione dei rifiuti**, riducendo il tempo dedicato alla burocrazia e migliorando la precisione nella registrazione dei dati.

### 2. Maggiore trasparenza

Il sistema R.E.N.T.Ri promuove una **maggiore trasparenza** lungo tutta la filiera della gestione dei rifiuti. Le imprese che operano in conformità con la normativa possono dimostrare il proprio impegno verso la sostenibilità e il rispetto delle leggi ambientali, migliorando la propria immagine e reputazione.

### 3. Opportunità di innovazione

L'**adozione del R.E.N.T.Ri stimola l'innovazione tecnologica** nelle imprese, incoraggiandole a sviluppare soluzioni digitali per la gestione dei rifiuti e a esplorare nuove modalità di riciclo e recupero. Le aziende che sapranno adattarsi rapidamente potranno acquisire un vantaggio competitivo sul mercato.

### 4. Allineamento con le politiche ambientali europee

L'Italia, grazie al R.E.N.T.Ri, si pone in linea con le direttive europee sulla tracciabilità dei rifiuti e sulla gestione sostenibile delle risorse. Le imprese che adotteranno il sistema potranno più facilmente partecipare a progetti europei o accedere a finanziamenti legati alla sostenibilità ambientale.



## 5. Il Fir

### 5.1 Cos'è il Fir

Nella Tabella al capitolo 3.5.1, abbiamo introdotto il Fir.

Ma cos'è il Fir? Qual è la sua funzione? Quali caratteristiche ha e quale importanza ha?

Partiamo dalla definizione e poi via via analizzeremo i vari aspetti.

Il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (Fir) è il documento che deve accompagnare il rifiuto durante la fase di trasporto al fine di garantirne la tracciabilità. Deve esserne predisposto uno per ogni tipo di rifiuto. La forma attuale del Fir è quella dell'immagine qui sotto.

The image shows a detailed view of the 'Formulario Rifiuti' (Fir) document. It is a multi-section form used for waste identification and transport. The sections are numbered 1 through 11. Section 1 is 'PRODUTTORE o DETENTORE', section 2 is 'DESTINATARIO', section 3 is 'TRASPORTATORE', section 4 is 'CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO', section 5 is 'DESTINAZIONE DEL RIFIUTO', section 6 is 'QUANTITÀ', section 7 is 'PERCORSO', section 8 is 'TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR / RIO', section 9 is 'FIRME', section 10 is 'MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO', and section 11 is 'RISERVATO AL DESTINATARIO'. The form includes fields for company names, addresses, codes, and dates. It also has checkboxes for various options like 'Recupero', 'Smaltimento', and 'Accettato per intero'. The form is titled 'FORMULARIO RIFIUTI' and includes a reference to 'ALLEGATO B'. On the left side, there is a vertical text: 'Al sensi dell'art.15, 2° comma, del D.Lgs. n. 23/97, le copie devono essere conservate per 5 anni.' At the bottom left, there is a logo for 'ARCA' and the text 'Modello di Formulario'.

Attenzione: il Fir sarà sostituito a partire dal 13 febbraio 2025 dal nuovo Modello di Formulario (Vedi il link: <https://www.rentri.gov.it/default/media/modelli/20240916-modulo-fir-rentri-ver-1-0.pdf>)



**Il Fir deve essere vidimato prima dell'utilizzo**, recandosi agli sportelli fisici delle Camere di Commercio.

L'**emissione del Fir è a cura del Produttore del rifiuto**; in caso di sua impossibilità l'emissione del documento può essere a cura del Trasportatore, rimanendo tuttavia in vigore le responsabilità del Produttore su quanto in esso dichiarato.

**Il Fir sostituisce tutti i documenti previsti per il "trasporto dei rifiuti"**, tranne la documentazione relativa al trasporto di merci pericolose prevista della normativa ADR.

Esso deve contenere tutte le informazioni riguardanti le caratteristiche del rifiuto, origine, tipologia e quantità, i cod. CER e la classe di pericolo, i dati identificativi del produttore e del detentore (anche se coincidono) e i dati identificativi del trasportatore e del destinatario del rifiuto.

**È necessario riportare anche i dati del mezzo di trasporto**, la modalità di trasporto, data e percorso dell'instradamento, i dati identificativi del destinatario, e la tipologia di impianto di destinazione.

Ogni formulario è composto da quattro copie a ricalco in quanto ai sensi dell'art. 193 del D.lgs 152/2006 va redatto in quattro esemplari. Devono essere tutte datate e firmate dal produttore/detentore e controfirmate dal trasportatore.

Le 4 copie del Formulario rifiuti devono essere distribuite in questo modo:

1. **Prima copia** rimane presso il produttore/detentore e le altre tre viaggiano con il rifiuto fino all'impianto di destinazione.
2. **Seconda copia:** rimane al trasportatore, anche dopo la consegna del rifiuto all'impianto.
3. **Terza copia:** resta all'impianto di destino.
4. **Quarta copia:** datata e controfirmata dal destinatario è re-inviata al produttore, il quale la verifica e la conserva insieme alla prima copia.

**La Quarta Copia** avendo la firma per accettazione da parte del destinatario **certifica l'avvenuto e corretto conferimento del rifiuto**.

Questa è poi restituita al produttore e ciò può avvenire anche tramite il trasportatore.

Ciò deve succedere per Legge entro 90 giorni dalla data del conferimento, oppure 180 giorni in caso di spedizioni transfrontaliere.

**In caso di mancata ricezione della Quarta Copia del formulario nel termine previsto, il produttore/detentore deve darne comunicazione** alla Provincia o Città Metropolitana, oppure alla Regione nel caso di trasporto transfrontaliero, al fine di vedere esclusa la propria responsabilità.

Il Ministero dell'Ambiente ha affermato che la Quarta Copia può essere scansionata ed inviata in formato PDF tramite Posta Elettronica Certificata.



## 6. Il Vi.Vi.Fir

### 6.1 Cos'è il Vi.Vi.Fir

Dall'8 Marzo 2021 è entrato in vigore un sistema virtuale di vidimazione del formulario dei rifiuti che prende il nome di Vi.Vi.Fir.

Il termine Vi.Vi.Fir non è infatti altro che l'acronimo di Vidimazione Virtuale Formulario dei rifiuti.

Il nuovo sistema non sostituisce bensì si affianca il tradizionale sistema di vidimazione in Camera di Commercio.

**Vi.Vi.Fir è un servizio erogato dalle Camere di Commercio.**

Non è un sistema di dematerializzazione documentale: il Fir rimane in forma cartacea.

È invece, un **sistema che virtualizza la vidimazione dei formulari**: in questo modo gli operatori **non devono più recarsi fisicamente in Camera di Commercio per far vidimare i Fir**.

La norma che introduce la vidimazione virtuale è una revisione dell'articolo 193 del D.lgs. 152/2006 introdotta dal **D.lgs. 116/2020**, che disciplina i formulari di identificazione dei rifiuti.

La nuova norma stabilisce che:

*“In alternativa alle modalità di vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione del rifiuto può essere prodotto in formato esemplare da stamparsi e compilarli in duplice copia conforme al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero univoco ottenuto tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio”.*

**In caso di utilizzo di gestionali informatici** per contabilizzare i rifiuti, è stata prevista la possibilità di ricorrere alla vidimazione virtuale disciplinata dal comma 5 dell'articolo 193, il quale recita infatti che:

*“La medesima applicazione rende disponibile a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari, un **accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica** al fine di consentire l'apposizione del codice univoco su ciascun formulario”.*

### 6.2 Come si accede al servizio di Vidimazione Virtuale del Fir

Per accedere al portale [vivifir.ecocamere.it](http://vivifir.ecocamere.it) bisogna disporre dell'identità digitale dell'ente o dell'impresa per conto della quale si sta richiedendo la vidimazione.

L'accesso può essere effettuato da un rappresentante o da un delegato e può avvenire esclusivamente con CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e non è prevista la possibilità di accesso con altro tipo di credenziali.

Nella prima registratore viene richiesto l'inserimento del codice fiscale dell'azienda rappresentata. A questo punto il portale verificherà, tramite interconnessione con il Registro Imprese, che la persona abbia titolo a rappresentare l'impresa. Quindi verranno recuperati i dati anagrafici dell'impresa e l'utente potrà proseguire utilizzando Vi.Vi.Fir.

L'utente così accreditato al sistema potrà successivamente delegare un soggetto terzo ad operare per proprio conto nel portale Vi.Vi.Fir oppure richiedere le credenziali tecniche che consentiranno al software gestionale utilizzato l'autenticazione tramite applicativo.

## 6.3 Novità operative per il Vi.Vi.Fir

Con il Vi.Vi.Fir i formulari sono prodotti in formato PDF, uno standard internazionale previsto dalla norma ISO:19005. Questo formato garantisce che il documento sia visualizzabile sempre allo stesso modo, anche a distanza di tempo e con software diversi.

**Il file del formulario è firmato digitalmente e ciò garantisce al destinatario l'autenticità del documento.**

Inoltre una volta firmato con una ID digitale viene bloccato per impedirne la modifica.

Un'ulteriore novità del sistema Vi.Vi.Fir riguarda il numero di copie del documento che devono essere prodotte. Il formulario deve essere prodotto in due copie. L'utente potrà stamparne una sola e fotocopiarla dopo la compilazione barrando la casella in fondo al documento e indicando così se si tratta della prima o della seconda copia.

La **prima copia rimane al produttore del rifiuto** e la **seconda deve accompagnare il rifiuto fino a destinazione**. Per garantire una corretta tracciabilità è previsto che il trasportatore trattienga una fotocopia del formulario compilato.

**A tutti gli altri soggetti coinvolti è indicato di ricevere ciascuno una fotocopia del formulario.**

## 6.4 Cosa cambierà dal 13 febbraio 2025

Il 13 febbraio 2025 entra in vigore il nuovo modello di Fir: Fir2.

Contemporaneamente diventa obbligatoria la vidimazione digitale (Vi.Vi.Fir) sia per i Fir Cartacei sia Digitali. I Fir Digitali diventeranno obbligatori per i soli iscritti al Rentri a partire dal 13 febbraio 2026, che dovranno trasmetterli al Rentri in caso di rifiuti pericolosi.

## 6.4 Cosa cambierà dal 13 febbraio 2026

Dal 13 febbraio 2026 il Fir è emesso in formato digitale dai produttori iscritti al Rentri. La vidimazione avviene sempre tramite il Rentri.

Per la compilazione del Fir Digitale è possibile utilizzare:

- sistemi gestionali sviluppati ad hoc per gli operatori
- servizi di supporto messi a disposizione dal Rentri per coloro che non dispongono di sistemi gestionali

**Il trasportatore e il destinatario aggiornano il Fir nelle diverse fasi del trasporto** tramite i propri sistemi gestionali o avvalendosi dei servizi di supporto messi a disposizione dal Rentri.

**Il Fir digitale deve essere sottoscritto digitalmente dal produttore e dal trasportatore prima dell'avvio del trasporto** e dal destinatario al momento della presa in carico del rifiuto.

Il destinatario trasmette al produttore tramite il R.E.N.T.Ri, nel rispetto delle tempistiche di legge, il Fir completo e firmato da tutti i soggetti.

## 6.5 Gestione del Fir Digitale

Coloro che trasmettono i dati tramite i sistemi gestionali e non dispongono di soluzioni autonome di firma remota, possono **scaricare un certificato digitale** di tipo sigillo elettronico rilasciato dal Rentri e valido esclusivamente all'interno dello stesso.

Tale certificato consente l'implementazione della interoperabilità verso il R.E.N.T.Ri e la **sottoscrizione digitale del Fir secondo le regole AgID**.

Il servizio è rivolto agli operatori iscritti al R.E.N.T.Ri ed ai soggetti delegati di cui all'art. 18 del D.M. 59/2023.

## 6.6 Registro di carico/scarico


Il testo di legge che regola l'obbligo di tenuta del registro rifiuti è il decreto legislativo 152 del 2006 nella parte IV:

- l'art. 188-bis prevede il controllo della tracciabilità dei rifiuti
- l'art. 190 introduce il registro di carico e scarico
- l'art. 258 tratta della violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.

## 6.7 Registro rifiuti soggetti obbligati

Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti tra gli altri:

- a. **gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi** e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 184 e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 184;
- b. **gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento**, compresi i nuovi produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo;
- c. **gli intermediari e i commercianti di rifiuti.**



## 6.8 Modalità di compilazione del Registro

**I registri devono essere numerati e vidimati dalla Camera di Commercio** della provincia in cui si trova la sede dell'azienda e tenuti secondo le procedure e modalità del registro IVA.

Il registro di carico e scarico può essere tenuto anche attraverso gestionali informatici o in formato digitale stampando successivamente su carta formato A4 conforme agli allegati A e B al DM 148/1998 e regolarmente numerata e vidimata.

Per quanto riguarda le regole relative alla conservazione occorre fare riferimento al DPR 445/2000 e alle regole tecniche stabilite dalla Deliberazione CNIPA n. 11/2004 del 19 febbraio 2004.

Tali regole consentono sia di eliminare il supporto cartaceo mediante un processo di trasposizione da carta ad altro supporto (scansione), sia di memorizzare direttamente il file secondo determinate condizioni.

**Le registrazioni di carico e scarico devono essere effettuate entro dieci giorni lavorativi**

rispettivamente dalla produzione e dall'avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti in oggetto. Integrati con i formulari devono essere conservati presso ogni impianto di produzione per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione eseguita.

**Ogni registro cartaceo si compone di 100 pagine** ognuna delle quali suddivisa in 5 colonne. Si ricorda che ogni annotazione di carico e scarico deve essere riferita ad un singolo CER e ad un singolo formulario.

## 6.9 Frontespizio del Registro Carico e Scarico Rifiuti

**Prima della vidimazione è necessario compilare la pagina iniziale o frontespizio del registro**

**inserendo** i dati relativi alla ditta, alla residenza e al codice fiscale o P.IVA. L'ubicazione dell'unità locale può invece essere indicata anche dopo la vidimazione ma deve comunque precedere l'annotazione della prima operazione (riferimento: Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, punto 2, lettera a).

### 6.9.1 Prima colonna del Registro Carico e Scarico Rifiuti

La prima colonna contiene i riferimenti all'operazione che si vuole registrare.

- **Carico/Scarico:** barrare la casella cui l'operazione corrisponde. Carico se si tratta di produzione o presa in carico di un rifiuto, oppure scarico se la registrazione è relativa all'uscita del rifiuto dallo stabilimento.
- **Del:** data di produzione o di presa in carico oppure di uscita del rifiuto dalla propria sede. La registrazione dev'essere effettuata nel rispetto dei tempi previsti per Legge.
- **Nr.:** attribuire un numero progressivo ai movimenti partendo da 1. Per motivi di ordine pratico è possibile annotarli su base annua ripartendo dal numero 1 all'inizio di ogni anno.
- **Formulario Nr.:** dev'essere riportato solo in caso di movimento di scarico. Il numero del formulario è un codice prestampato composto da lettere e numeri presente nella parte alta del documento.
- **Del:** indicare la data di emissione del formulario che può essere diversa dalla data effettiva del trasporto.
- **Rif. operazioni di carico:** dev'essere indicato solo in caso di movimento di scarico. Indicare il numero progressivo relativo all'annotazione di carico. Con uno scarico è possibile scaricare anche più di un movimento di carico come è anche possibile scaricare solo parzialmente un carico.

## 6.9.2 Seconda colonna del Registro Carico e Scarico Rifiuti

La **seconda colonna** è dedicata alle **caratteristiche del rifiuto**:

- **Codice**: riportare il codice a sei cifre dell'Elenco Europeo dei Rifiuti che identifica il rifiuto oggetto di registrazione.
- **Descrizione**: riportare la descrizione ufficiale del rifiuto corrispondente al codice CER. Se il CER termina con le cifre "99" e quindi la sua dicitura con "rifiuto non specificato altrimenti", si consiglia di aggiungere ogni ulteriore elemento utile a rendere il rifiuto più precisamente identificabile.
- **Stato fisico**: riportare una delle quattro cifre presenti sul frontespizio del registro: 1 solido polverulento, 2 solido non polverulento, 3 fangoso palabile, 4 liquido.
- **Classi di pericolosità**: in caso di rifiuti pericoli (Codici CER che terminano con l'asterisco) vanno indicate le eventuali classi di pericolosità. Per la definizione delle classi di pericolosità si deve far riferimento alle schede tecniche del materiale che ha originato il rifiuto oppure ad un'analisi chimica.
- **Rifiuto destinato a**: barrare la casella corrispondente ed inserire il codice relativo alla specifica operazione di smaltimento o recupero.

## 6.9.3 Terza colonna del Registro Carico e Scarico Rifiuti

La **terza colonna** è dedicata alla **quantità del rifiuto**:

- **Quantità**: riportare il quantitativo preso in carico o conferito esprimendolo in chilogrammi, litri o metri cubi.



## 6.9.4 Quarta colonna del Registro Carico e Scarico Rifiuti

Compilare questa colonna **non è sempre necessario**.

Lo è nel caso di soggetti corrispondenti a uno dei due casi sotto riportati.

- **Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto:** soggetti che effettuano attività di manutenzione delle infrastrutture. A loro è riservata per Legge la possibilità di tenere il registro di carico/scarico nel luogo di produzione del rifiuto come definito all'articolo 230 del Dlgs 152/2006, quindi anche presso unità centralizzate o di coordinamento.
- **Intermediario/commerciante:** qualora la presa in carico o l'uscita di un rifiuto dalla stabilimento sia gestita tramite un intermediario o un commerciante indicare le informazioni relative alla società commerciale o di intermediazione.

## 6.9.5 Quarta colonna del Registro Carico e Scarico Rifiuti

Spazio riservato ad eventuali note aggiuntive. Possono essere nel caso riportate correzioni in modo da **evitare cancellature**. L'articolo 190 comma 2 del Dlgs 152/2006 prevede che il registro tenuto da stabilimenti e imprese che svolgono attività di smaltimento e recupero rifiuti deve contenere informazioni riguardo:

- **L'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti.**
- **La data della carico e dello scarico** ed il mezzo di trasporto utilizzato.
- Il **metodo di trattamento** impiegato.
- Nel caso in cui, per la natura del rifiuto o per l'indisponibilità di un sistema di pesatura, la quantità dei rifiuti sia riportata con un valore approssimativo, ricevuta la quarta copia il produttore/detentore, potrà essere indicato in questo spazio il peso effettivo.
- Nel caso in cui il carico sia stato accettato per una certa quantità o respinto per intero con motivazioni, al **rientro del carico parziale o totale**, il produttore/detentore dovrà indicare la quantità respinta e quindi rientrata in impianto e le relative motivazioni.





## 6.9.6 Cosa cambierà dal 13 febbraio 2025

Dal 13/02/2025: sono applicabili i nuovi modelli di registro di carico e scarico rifiuti per tutti gli operatori, a prescindere dall'obbligo di iscrizione al R.E.N.T.Ri (vedi qui il nuovo formato: <https://www.rentri.gov.it/default/media/modelli/20240916-modulo-registro-rentri-ver-1-0.pdf>).

Guarda anche il nuovo frontespizio: <https://www.rentri.gov.it/default/media/modelli/20240916-modulo-registro-frontespizio-rentri-ver-1-0.pdf>).

**È obbligo vidimare e tenere digitalmente i registri di carico e scarico** a partire dall'iscrizione al R.E.N.T.Ri.

Per la tenuta in formato digitale, gli operatori possono utilizzare:

- **i propri sistemi gestionali**
- i servizi di supporto messi a disposizione dal R.E.N.T.Ri per coloro che non dispongono di sistemi gestionali.

Il registro deve essere tenuto o reso accessibile presso ogni unità locale ove vengono svolte le attività che determinano l'obbligo.

La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione sul registro locale.

La trasmissione può essere effettuata mediante:

- **interoperabilità tra il sistema gestionale dell'utente e il R.E.N.T.Ri**
- i servizi di supporto messi a disposizione dal R.E.N.T.Ri.

La trasmissione al R.E.N.T.Ri può essere effettuata dai soggetti che il produttore ha individuato come delegati ai sensi dell'art. 18 del D.M. 59/2023: in questo caso la trasmissione viene effettuata entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.

## 6.9.7 Soggetti iscritti al R.E.N.T.Ri dopo il 13 febbraio 2025

Dal 13 febbraio 2025 e sino all'iscrizione al R.E.N.T.Ri gli operatori tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo utilizzando il nuovo modello scaricabile dal portale del R.E.N.T.Ri a partire dal 4 Novembre 2024, da vidimare presso le Camere di Commercio.









L'innovazione

R.E.

WHI

Verso la transizione

Le novità intr

ne introdotta dal

**R.E.N.T.Ri**

**TE PAPER**

te tecnologica ed ecologica.

odotte dal R.E.N.T.Ri



